

Prot.: 192868/RU

Roma, 3 Aprile 2024

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTE** l’istanza ricevuta da un importatore, che ha richiesto l’iscrizione in tariffa di nuovi prodotti;

**VISTO** che è altresì richiesto, per i prodotti, un prezzo che non è attualmente inserito nella relativa tabella di ripartizione;

**VISTO** l’esito dell’istruttoria, condotta dall’Ufficio competente, in relazione all’istanza presentata;

**CONSIDERATO** che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e loro modifica sono disciplinati dall’articolo 39-*quater*, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in base ai prezzi richiesti dai fabbricanti e/o dagli importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle, pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere, in base alla richiesta pervenuta, all’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

**CONSIDERATO** che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all’iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco, commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

### ARTICOLO 1

1. La tabella B – Sigari – è integrata con il prezzo di 975,00 euro/chilogrammo convenzionale.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella B – Sigari – pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è integrata come segue:

| TABELLA B – SIGARI |                      |                             |        |                               |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| Quota al fornitore | Aggio al rivenditore | Imposta sul valore aggiunto | Accisa | Prezzo di vendita al pubblico |
| 472,55             | 97,50                | 175,82                      | 229,13 | 975,00                        |

## ARTICOLO 2

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinquies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in base ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dall'importatore:

| TABELLA B – SIGARI                |            |                  |              |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Marca                             | Conf.ne    | Euro/Kg. conv.le | Euro/conf.ne |
| TRIPLE A CONNECTICUT ROBUSTO 5X50 | da 4 pezzi | 975,00           | 19,50        |
| TRIPLE A HABANO ROBUSTO 5X50      | da 4 pezzi | 975,00           | 19,50        |
| TRIPLE A MADURO ROBUSTO 5X50      | da 4 pezzi | 975,00           | 19,50        |

## ARTICOLO 3

1. La tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata ai sensi di quanto disposto agli articoli 1 e 2 della presente determinazione e pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse